LE PRINCIPALI NOVITA' DEL CODICE DELLA STRADA SECONDO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 2.10.2007 n.160, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 117/2007

(ENTRATE IN VIGORE IL 4.10.2007) (1)

A cura del SERVIZIO POLIZIA STRADALE

1. GUIDA SENZA PATENTE

Come è cambiata la norma

Articolo 116

Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

1-11-bis OMISSIS

- 12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00.
- 13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
- 13 bis I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 2.065,00.
- 14 (abrogato)
- 15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.
- 16. (Abrogato)
- 17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

⁽¹⁾ **Testi normativi non ufficiali redatti a cura del CEPS** – ad ogni effetto di legge fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Comprendono gli aggiornamenti delle sanzioni pecuniarie in vigore dall'1.1.2007 e le modifiche introdotte dal decreto legge 3.8.2007, n.117, convertito con modificazioni con la legge di conversione 2.10.2007, n.160, pubblicata su G.U. n.230 del 3.10.2007.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

LE NUOVE REGOLE

- E' tornato ad essere reato guidare senza aver conseguito la patente ovvero quando la patente è stata revocata o non è stata rinnovata per mancanza di requisiti.
- Per il reato è prevista una sanzione pecuniaria (ammenda da euro 2.257,00 a euro 9.032,00) e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
- Se il reato è commesso per più di una volta in biennio, si applica una pena detentiva (arresto fino ad un anno) e la confisca del veicolo.
- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
- Il veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o con patente revocata o non rinnovata può essere sequestrato dagli operatori di polizia che hanno accertato il reato (2).

- il fatto da illecito amministrativo è stato trasformato di nuovo in reato come era prima del 1999; la competenza a giudicare è stata attribuita al Tribunale (mentre prima del 1999 era del Giudice di Pace);
- le sanzioni accessorie (fermo del veicolo o, in caso di reiterazione, la confisca) sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna. Non si applicano perciò le disposizioni procedurali dell'art. 214 CDS relative alla possibilità, per l'operatore di Polizia, di sottoporre a fermo il veicolo al momento dell'accertamento (3).

Al momento dell'accertamento del reato, si procede, ove ricorrano le condizioni ed i presupposti, al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 CPP. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida senza patente) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente) che sia prontamente reperibile subito dopo l'accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato con l'incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.

⁽³⁾ Le disposizioni dell'art. 214 CDS sono infatti collocate nel capo I, sezione I, del titolo VI, che si riferisce unicamente agli illeciti amministrativi. Del resto, la procedura di applicazione del fermo amministrativo del veicolo prevista dalle citate disposizioni non è compatibile con l'accertamento del reato che compete al giudice ed al quale, solo con la sentenza di condanna, spetta il compito di disporre l'applicazione di pene e di sanzioni accessorie.

2. LIMITI DI GUIDA PER NEOPATENTATI

Come è cambiata la norma

Articolo 117 Limitazioni nella guida

- 1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.
- 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali
- 2 bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.
- 3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
- 4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.
- 5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148.00 a euro 594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

Nota: Art. 2, c.2, D.L. 117/2007, convertito con L.160/2007:

"Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge."

LE NUOVE REGOLE

• Per i primi due anni dal conseguimento della patente non si possono condurre motocicli di prestazioni elevate (4). La limitazione non si applica se il titolare di patente ha superato un esame specifico con un motociclo di elevate prestazioni (5).

⁽⁴⁾ Non si possono guidare motocicli che superano i seguenti limiti: **potenza effettiva**: 25 kw (kilowatt), oppure **potenza specifica**: 0,16 kw/kg (kilowatt per kilogrammo di tara).

La potenza effettiva è riportata sulla carta di circolazione. La potenza specifica può essere calcolata dividendo la potenza in Kw per la tara (espressa in kg). Esempi:

⁻ veicolo di 22,8 kw e di 90 kg: potenza specifica 22,8/90 = 0,253 kw/kg NON può essere guidato;

⁻ veicolo di 22,8 kw e di 145 kg: potenza specifica 22,8/145 = 0,157 kw/kg PUO' essere guidato.

⁽⁵⁾ Le limitazioni sono riportate mediante specifica annotazione sulla patente di guida. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara

- I titolari di patente di categoria B rilasciata dopo 180 giorni a far data dal 4.8.2007 (6), per il primo anno dal conseguimento della patente stessa, non potranno condurre veicoli di elevate prestazioni (rapporto potenza tara superiore a 50 Kw/t) (7); le limitazioni non operano per i veicoli di soggetti diversamente abili (8).
- Nel contempo, permane per i primi tre anni l'obbligo di rispettare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali.
- Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 148,00 a euro 594,00) per il titolare di patente italiana (9) che:
 - nei primi due anni dal conseguimento della patente A, guida motocicli di potenza superiore a quella consentita;
 - nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, guida autovetture ad una velocità superiore a 90 km/h sulle strade extraurbane principali e 100 Km/h sulle autostrade<
 - nel primo anno dal conseguimento guida autovetture con potenza superiore a quella consentita (10).
- Alla violazione consegue anche la sospensione della patente di guida da 2 ad 8 mesi.

COSA E' CAMBIATO

- Aumento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (prima era da euro 74,00 a euro 296,00);
- introduzione di nuove limitazioni per la guida di autovetture (che, tuttavia, entrano in vigore solo per chi consegue la patente dopo l'1.2.2008);
- non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque superato i 20 anni per guidare motocicli con prestazioni elevate.

previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L'assenza di limitazioni sulla patente (prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore), esclude la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente.

⁽⁶⁾ La disposizione del comma 2 bis dell'art. 117 CDS si applica ai titolari di patente B rilasciata dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL n.117/2007 (4.8.2007) e quindi a **far data dall'1.2.2008.** Le limitazioni sono automatiche e non richiedono particolari annotazioni sulla patente. Esse decorrono dal giorno del rilascio della patente (successivo al 1.2.2008) e cessano dopo 3 anni da quel giorno.

⁽⁷⁾ Per il calcolo della potenza specifica (PS) si deve dividere la potenza espressa in kw per il peso del veicolo espresso in tonnellate (dati ricavabili dalla carta di circolazione). Esempi:

autovettura di 46 kw e massa 900 kg - si ha PS = 46/0,9 = 51,1 kw/t NON si può guidare perché superiore a 50 kw/t

autovettura di 70 kw e massa 1500 kg - si ha PS = 70/1,5 = 46,6 kw/t SI può guidare perché inferiore a 50 kw/t.

⁽⁸⁾ Non si applicano limitazioni ai veicoli, autorizzati ai sensi dell'art. 188 CDS, adibiti al servizio di persona invalida, purché la stessa persona sia presente sul veicolo (come conducente o come passeggero).

⁽⁹⁾ Nonostante le limitazioni di guida per i motocicli operino per tutte le patenti europee, per espressa previsione della stessa norma dell'art 117 C.d.S., possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana.

⁽¹⁰⁾ In quest'ultimo caso la sanzione si applica solo a chi consegue la patente B dopo l'1.2.2008.

Articolo 142 Limiti di velocità

1-5 OMISSIS

- 6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, **anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,** nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
- 6 bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
- 7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00.
- 8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.
- 9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.
- 9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
- 10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22,00 a euro 88,00.
- 11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

LE NUOVE REGOLE

3.1 La segnalazione dei dispositivi di misura della velocità

- Le postazioni di controllo sistemate sulla sede stradale (11) devono essere rese ben visibili e preventivamente segnalate attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. In particolare:
 - o i cartelli e i dispositivi di segnalazione luminosa devono essere costruiti e collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice;
 - o le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno(12).

COSA E' CAMBIATO

- È stata precisata la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale;

(11) I dispositivi di misura della velocità a bordo di veicoli che possono funzionare in modo dinamico, misurando la velocità in movimento, sono esclusi dall'obbligo di segnalazione. Infatti, l'art. 3,comma 1, lettera b), del decreto legge 3 agosto 2007, n.117, convertito in legge con legge 2.10.2007, n.160, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale; pertanto, le disposizioni in argomento non si applicano ai dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità che sono installati a bordo di veicoli che, in nessun caso, possono essere definiti come "postazioni di controllo".

(12) Secondo le disposizioni del decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno del 15.8.2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23.8.2007, le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, segnali stradali luminosi a messaggio variabile, dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo di veicoli.

Caratteristiche dei segnali

 a) segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti: sono realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ" ovvero "RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo;

b) segnali stradali luminosi a messaggio variabile: possono essere utilizzati quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che abbiano una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al punto a);

c) dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità: attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui alla lettera a). Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "CONTROLLO VELOCITÀ" ovvero "RILEVAMENTO VELOCITÀ".

Modalità di collocazione dei segnali

I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati:

- a) con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità;
- b) in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante;
- c) la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a km 4.

I segnali stradali o i dispositivi non necessitano di ripetizione né di indicazione di "FINE".

- l'obbligo di segnalare la presenza delle postazioni di controllo della velocità, che in precedenza era previsto solo per i dispositivi di controllo remoto delle violazioni senza la presenza dell'operatore di polizia (v. L. 168/2002), è stato esteso a tutti i tipi di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.

3.2 Sanzioni per eccesso di velocità

- Sono previste 4 fasce di sanzioni, di entità crescente in relazione al superamento del limite imposto:
 - fino a 10 Km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00;
 - <u>oltre 10 e fino a 40 Km/h oltre il limite</u>, pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00 e decurtazione di 5 punti dalla patente;
 - oltre 40 e fino a 60 Km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00, sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida, nonché la decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi;
 - <u>oltre 60 Km/h rispetto al limite</u> pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente.
- Le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie della sospensione della patente sono raddoppiate se l'eccesso di velocità è commesso con veicoli pesanti o con complessi di veicoli (13).
- Quando un veicolo munito di limitatore di velocità supera i limiti di regolazione dell'apparecchio di limitazione, al conducente si applica anche la sanzione (solo pecuniaria) prevista per chi circola con il limitatore non funzionante (da euro 829,00 a euro 3.315,00) (14). In tal caso, l'operatore di polizia che accerta l'eccesso di velocità può sempre disporre l'accompagnamento del veicolo presso un'officina autorizzata alla verifica del limitatore di velocità, dove, a spese del proprietario, il veicolo è sottoposto ad un controllo tecnico.

COSA E' CAMBIATO

- Si è prevista la completa rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto;
- per la violazione del comma 8 (da 10 a 40 Km/h oltre il limite) ora si decurtano 5 punti dalla patente anziché 2. Resta invariata la sanzione pecuniaria;
- l'art 142, comma 9, si applica ora per eccesso di velocità superiore a 40 km/h ma inferiore a 60 Km/h; la sanzione amministrativa pecuniaria è di euro 370,00 nel minimo e di euro 1.458,00 nel massimo; la sospensione della patente è di 1 mese nel minimo e 3 mesi nel massimo con l'aggiunta dell'inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida; in caso di recidiva nel biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi; sono decurtati 10 punti;
- l'art.142, comma 9-bis, introduce una nuova fascia sanzionatoria per violazioni oltre 60 Km/h rispetto al limite con sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sospensione

,

⁽¹³⁾ Si tratta dei veicoli indicati al comma 3, lettere b, e, f, g, h, i e l, dell'art. 142 CDS.

Non è richiesto che sia effettivamente provata l'inefficienza del limitatore che, in caso di superamento della velocità, è perciò "presunta". Si tratta di un illecito nuovo e diverso da quello dell'art. 179, commi 2-bis e 3, CDS che può, perciò, concorrere con essi quando non solo sia provato l'eccesso di velocità ma sia anche dimostrato effettivamente, attraverso l'intervento di un'officina specializzata, che il limitatore non era funzionante o era alterato. In tale ultimo caso si applica la sanzione dell'art 179 comma 2 bis in misura doppia.

- della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente;
- per i neopatentati che commettono violazioni dei limiti oltre 40 Km/h (dunque, sanzionati ai sensi dei nuovi commi 9 e 9 bis) non sono più previste misure accessorie specifiche (prima la durata della sospensione della patente era raddoppiata);
- per l'eccesso di velocità commesso alla guida dei veicoli pesanti indicati al comma 3, lettere b, e, f, g, h, i e l, dell'art.142 è precisato che il raddoppio della sanzione riguarda anche quella accessoria e non solo la pecuniaria, come in passato;
- la possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo presso un'officina autorizzata per la verifica dell'efficienza del limitatore di velocità era subordinata alla dimostrazione da parte dell'operatore di polizia che il dispositivo non funzionasse o fosse alterato; oggi l'inefficienza dell'apparecchiatura è presunta in dipendenza dell'avvenuto superamento del limite di velocità.

4. DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA CON IL MOTORE ACCESO PER MANTENERE ATTIVO IL SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA

Come è cambiata la norma

Articolo 157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli

- 1. Agli effetti delle presenti norma:
 - a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
 - b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
 - c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
 - d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
- 2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
- 3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi nè, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
- 4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purchè rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
- 5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
- 6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
- 7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonchè di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
- 7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.

8. **Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,** chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.

LE NUOVE REGOLE

- È vietato tenere il motore acceso al solo scopo di mantenere in funzione l'impianto di climatizzazione durante la fase della sosta o della fermata del veicolo;
- la violazione comporta la sanzione amministrativa da 200 euro a 400 euro, senza decurtazione di punti dalla patente.

- Era già previsto come illecito amministrativo nel comma 2 del medesimo articolo tenere acceso il motore durante la fase della sosta del veicolo;
- ora viene introdotta una specifica sanzione se il motore è lasciato acceso durante la sosta per il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e viene previsto il nuovo divieto di tenere acceso il motore per la medesima finalità anche durante la fase della fermata.

5 TRASPORTO DI BAMBINI SUI MOTOCICLI E SUI CICLOMOTORI A 2 RUOTE

Come è cambiata la norma

Articolo 170

Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1 bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

- 2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
- 3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
- 4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
- 5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
- 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

6 bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

LE NUOVE REGOLE

- È vietato trasportare minori di 5 anni su motocicli e ciclomotori a 2 ruote;
- la violazione comporta la sanzione amministrativa da 148 euro a 594 euro, senza decurtazione di punti dalla patente.

- Il fatto non era espressamente previsto come illecito amministrativo anche se poteva applicarsi comunque la sanzione di cui all'art.170 comma 3 CDS quando il bambino non era seduto correttamente;
- il divieto è assoluto e, quindi, si applica anche se il bambino è sistemato su dispositivo omologato di adattamento del sedile della moto o se è comunque seduto in modo corretto (cioè, riesce a stare seduto appoggiandosi sulle pedane);
- per tale violazione, specificamente sanzionata dal nuovo comma 6-bis dell'art.170 CDS, non è stata prevista decurtazione di punteggio.

6. USO DEL TELEFONO CELLULARE

Come è cambiata la norma

Articolo 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

- 1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
- 2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
- 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
- 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

LE NUOVE REGOLE

- Chi utilizza impropriamente il telefono cellulare durante la guida, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 148,00 a euro 594,00 e con la decurtazione di 5 punti dalla patente.
- In caso di recidiva biennale, viene applicata anche la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.

COSA E' CAMBIATO

Sono state incrementate le sanzioni amministrative pecuniarie (prima era da euro 70,00 a euro 285,00) da euro 148,00 a euro 594,00 per il caso specifico dell'uso illecito del telefono cellulare. Inoltre è stata prevista la misura della sospensione della patente da uno a tre mesi in caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio. Rimane invariata la decurtazione di 5 punti dalla patente.

7. GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOOLICA

Come è cambiata la norma

Articolo 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool

- 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.
- 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
 - a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
 - b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
 - c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.

- 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
- 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
- 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di polizia stradale di cui all'art.12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
- 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art.12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

- 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art.32 della legge 17 maggio 1999, n.144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.
- 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
- 7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
- 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
- 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
- NOTA: Per completezza si trascrive il contenuto dell'art. 6, commi 2-4, D.L. 3.8.2007 n.117, convertito con L.2.10.2007, n.160:
 - "2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita dal locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
 - a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

- b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
- 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
- 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2."

LE NUOVE REGOLE

- Chiunque guida in stato di ebbrezza alcolica commette un reato che è punito con le seguenti sanzioni:
 - a) con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00; sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
 - b) con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l: ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00; arresto fino a 3 mesi; sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
 - c) con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente da 1 a 2 anni.
- Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
- Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato (15).
- Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto (16).
- Se la guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca (17).
- In ogni caso, il prefetto ordina al conducente che ha guidato in stato di ebbrezza di sottoporsi ad una visita medica di revisione della patente presso la Commissione medica provinciale entro il termine di 60 giorni. Tale visita, in molte strutture sanitarie, consiste in una serie di esami clinici, con visite a distanza di tempo l'una dall'altra, finalizzate alla verifica dell'idoneità fisica alla guida. In tali casi, la validità della patente di guida è corrispondentemente ridotta (18). Se è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, la patente di guida è sospesa, oltre che in ragione dell'applicazione della sanzione accessoria (da 1 a 2 anni), fino all'esito positivo dell'esame medico (19).

COSA E' CAMBIATO

(15) Si tratta di sequestro preventivo che si attua con la procedura dell'art. 321 CPP. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida in stato di ebbrezza) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente, se necessario) che sia prontamente reperibile subito dopo l'accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato con l'incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.

(17) La misura è disposta ai sensi dell'art.213, comma 6-sexies, CDS introdotto dalla legge 168/2005; è previsto l'affidamento obbligatorio a depositeria autorizzata.

(18) Se il conducente risulta ubriaco abituale, la patente può essere sospesa fino a quando egli non abbia compiuto un percorso riabilitativo.

(19) Se il conducente risulta ubriaco abituale, la patente può essere sospesa fino a quando egli non abbia compiuto un percorso riabilitativo.

⁽¹⁶⁾ Per il ritiro della patente si applica la procedura dell'art. 223 CDS.

- L'intervento normativo ha adeguato le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive e l'entità di quelle pecuniarie;
- sono state introdotte 3 diverse fasce di sanzioni penali, di entità crescente in relazione alla gravità dello stato di ebbrezza, punendo in modo più pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l.

Guida in stato di ebbrezza ed incidenti stradali

- Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (20), le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate; il giudice, con la sentenza di condanna, impone la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato) (21): all'atto dell'accertamento l'operatore può procedere al sequestro del veicolo.
- Se dall'incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza derivano lesioni alla persone o la morte di una o più persone, le pene per lesioni colpose ovvero per omicidio colposo sono aggravate (22).

COSA E' CAMBIATO

- L'intervento normativo introduce sanzioni specifiche nel caso in cui dalla guida in stato di ebbrezza derivi un incidente stradale (in precedenza, non c'era aumento di pena per chi determinava un incidente guidando in stato di ebbrezza);
- viene introdotta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, applicata dal giudice con la sentenza di condanna.

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento

- Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi
 ovvero al controllo con l'etilometro commette un illecito amministrativo. In particolare, si
 applicano le seguenti sanzioni:
 - o sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (aumentata se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto (23) da euro 3.000,00 a euro 12.000,00);
 - o sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
 - o fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito (24).
- Con l'ordinanza di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la Commissione medica provinciale.
- Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
- È ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (il minimo previsto per l'illecito).

⁽²⁰⁾ L'aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in cui dall'incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché, spesso, a fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del conducente.

⁽²¹⁾ Nel caso in esame non si può applicare la procedura di cui all'art. 214 CDS. Si procede, perciò, ove ne ricorrano i presupposti e la necessità, al sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 CPP.

Come previsto dalla legge 102/2006, se dall'incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza derivano lesioni alla persona o la morte, le pene previste per il reato di lesioni colpose (art.590 CP) ovvero per omicidio colposo (art.589 CP) sono aggravate (da 3 mesi ad 1 anno di reclusione per lesioni gravi, da 1 a 3 anni di reclusione per lesioni gravissime e da 2 a 5 anni di reclusione per omicidio colposo).

⁽²³⁾ La sanzione si applica per il solo fatto che il conducente sia rimasto coinvolto in incidente stradale, anche senza feriti, senza alcuna valutazione circa le responsabilità dei soggetti coinvolti.

⁽²⁴⁾ Il veicolo non può essere affidato in custodia al conducente quando sia manifesto il suo stato di alterazione psico-fisica. In tali casi, infatti, egli non ha la possibilità di assumere gli obblighi derivanti dall'affidamento in custodia del mezzo. In tali casi, il veicolo deve essere fatto trasportare presso un soggetto autorizzato alla custodia ai sensi dell'art. 214 bis CDS.

• L'illecito amministrativo può concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con il reato di guida in stato di ebbrezza soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.

- È stato depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento finalizzato alla verifica dell'eventuale stato di ebbrezza;
- anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti vige ora l'obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione della patente.

8. GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Come è cambiata la norma

Articolo 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

- 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art.223.
- 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
- 1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.
- 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di polizia stradale di cui all'art.12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
- 3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art.12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
- 4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'art.186.
- 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art.32 della legge 17 maggio 1999, n.144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa a cura

dell'organo i polizia che ha proceduto agli accertamenti al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

- 5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
- 6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.119 e dispone la sospensione, in via cautelare della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
- 7. (abrogato)
- 8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

LE NUOVE REGOLE

- Guidare in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti è reato. È prevista l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, l'arresto fino a tre mesi e la sospensione della patente di guida per un periodo da 2 mesi a 2 anni.
- La violazione non comporta la decurtazione di punti dalla patente (25).
- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
- Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di alterazione, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo presso il luogo indicato dall'interessato e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato (26).
- Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto (27).
- Se la guida in stato di alterazione è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca (28).

(25) Essendo stato introdotto un nuovo comma che punisce espressamente questa violazione (il comma 1 dell'art 187 CDS), non si applica decurtazione di punteggio perché la tabella di cui all'art 126 bis CDS non è stata aggiornata in modo corrispondente.

(27) Per il ritiro della patente si applica la procedura dell'art. 223 CDS.

Si tratta di sequestro preventivo che si attua con la procedura dell'art. 321 CPP. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida in stato di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente, se necessario) che sia prontamente reperibile subito dopo l'accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto al conducente del quale il veicolo è affidato con l'incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.

⁽²⁸⁾ La misura è disposta ai sensi dell'art.213, comma 6-sexies, CDS introdotto dalla legge 168/2005; è previsto l'affidamento obbligatorio a depositeria autorizzata.

• È previsto il raddoppio delle pene se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale (analogamente a quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza alcolica).

COSA E' CAMBIATO

- Sono state aumentate le sanzioni penali per chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti;
- è stato previsto un aggravamento di pena in caso d'incidente.

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento

- Chi senza giustificato motivo, rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo sanitario (visita medica e prelievo liquidi biologici) commette un illecito amministrativo. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
 - o sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (aumentata se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto da euro 3.000,00 a euro 12.000,00);
 - o sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
 - o fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito (29).
- Con l'ordinanza di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida. La patente resta sospesa per i periodo indicato dal prefetto e, comunque, fino a quando il conducente non sia stato giudicato idoneo da una Commissione medica provinciale.
- Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
- L'illecito amministrativo può concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con il reato di guida in stato di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.

COSA E' CAMBIATO

- È stato depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento finalizzato alla verifica dell'eventuale stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti vige ora l'obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione della patente.

⁽²⁹⁾ Il veicolo non può essere affidato in custodia al conducente quando sia manifesto il suo stato di alterazione psico-fisica: infatti, egli non ha la possibilità di assumere gli obblighi derivanti dall'affidamento in custodia del mezzo. In tali casi, il veicolo deve essere fatto trasportare presso un soggetto autorizzato alla custodia ai sensi dell'art. 214 bis CDS.

9. FONDO CONTRO L'INCIDENTALITA' NOTTURNA

La nuova norma

Articolo 6 bis legge 160/2007 Fondo contro l'incidentalità notturna

- 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna.
- 2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.
- 3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna.
- 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
- 5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

LE NUOVE REGOLE

- Per alcuni illeciti commessi nelle ore notturne (artt. 141, 142 commi 8 e 9, 186 e 187 C.d.S), oltre alle sanzioni già previste dal Codice della Strada deve essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 Euro che serve ad alimentare un apposito Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare l'incidentalità notturna.
- L'attuazione della nuova disciplina è subordinata all'approvazione di un regolamento che dovrà essere approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge 160/2007.